


Le novità in materia di legalità dei decreti sulla Semplificazione

**Cosa cambia per le verifiche antimafia e la stipula
dei contratti**

Avv. Francesca Fasano

■ Prima di parlare delle novità...



COMUNICAZIONE: per stipulare contratti sopra 150.000 euro, attesta la sussistenza o meno di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto a contrattare con la PA

INFORMAZIONE: per stipulare contratti pari o sopra soglie UE o autorizzare subcontratti sopra 150.000 euro, attesta la sussistenza o meno di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto a contrattare con la PA, nonché la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese

Le PPAA, le Camere di Commercio, gli ordini professionali ed ANAC consultano la BDNA per ottenere la documentazione antimafia

■ Decreto c.d. «Semplificazioni», n. 76/2020

Verifiche antimafia

Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino **al 30 giugno 2023**^(*)



Informativa antimafia (art. 3)^(**):

- ✓ D'urgenza (comma 1)
- ✓ Provvisoria (comma 2)

Sia mediante consultazione della BDNA che di tutte le banche dati disponibili (comma 3)

^(*) Originariamente 31 dicembre 2021, prorogato dal «Semplificazioni bis», n. 77/2021, al 30 giugno 2023

^(**) in via interpretativa, disciplina valida anche per le comunicazioni

■ La procedura in via ordinaria

- **Il Prefetto accede alla BDNA per adottare l'informazione antimafia**
- Il rilascio dell'informazione antimafia è **immediato**, a seguito della consultazione della BDNA, **se non ci sono elementi ostativi a carico del soggetto verificato**
- Se emergono dati che necessitano verifiche (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, o un tentativo di infiltrazione mafiosa), o il soggetto non è censito, **il Prefetto dispone le verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni (45 in caso di complessità)**, per comunicarla poi all'impresa entro 5 gg
- **Solo se trascorrono infruttuosamente 30 giorni (45 nei casi di complessità), o c'è particolare urgenza, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia**

L'informativa d'urgenza

Dal mese di luglio 2020, e **fino al 30 giugno 2023**, nei procedimenti avviati su istanza di parte, relativi all'erogazione di benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, **l'informazione antimafia si rilascia in via d'urgenza, ex art. 92 codice antimafia (art. 3, comma 1)**

Operativamente, fino al 30 giugno 2023

Il Prefetto accede alla BDNA per adottare l'informazione antimafia

Le stazioni appaltanti procedono sempre in assenza dell'informazione antimafia e nelle more delle verifiche erogando i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sotto CONDIZIONE RISOLUTIVA, PER CUI SONO REVOCATI nel caso di successivo esito positivo delle verifiche (ossia esistenza di cause ostative al rilascio della liberatoria antimafia)



N.B. L'art. 92 del Codice antimafia prevede che la revoca dei finanziamenti, il recesso dai contratti e la revoca di autorizzazione dei subcontratti avvengono anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti (amministrazioni) dell'informazione antimafia liberatoria.

L'informativa provvisoria

Dal mese di luglio 2020, e **fino al 30 giugno 2023**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e delle altre banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia situazioni ostantive....(v. succ.)**

L'informativa liberatoria provvisoria **consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti^(*) e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni**

^(*) **in via interpretativa, contratti da stipulare e subcontratti da autorizzare anche se relativi a gare antecedenti al 17 luglio 2020**

■ Quando non si può procedere in assenza di informazione

Quando emergono a carico del soggetto sottoposto a verifica:

- Cause di **decadenza, divieto o sospensione** di cui all'art. 67 del codice antimafia
- oppure
- **Tentativi di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, comma 4, lettere a), b) e c), del codice antimafia



Operativamente, fino al 30 giugno 2023

Le stazioni appaltanti procedono sempre in assenza dell'informazione antimafia e nelle more delle verifiche alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto CONDIZIONE RISOLUTIVA, per cui SI RECEDE DAI CONTRATTI e SI REVOCANO LE AUTORIZZAZIONI, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, nel caso di successivo esito positivo delle verifiche (ossia esistenza di cause ostative al rilascio della liberatoria antimafia) che si devono concludere entro 60 giorni



N.B. L'art. 92 del Codice antimafia prevede che la revoca dei finanziamenti, il recesso dai contratti e la revoca di autorizzazione dei subcontratti avvengono anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti (amministrazioni) dell'informazione antimafia liberatoria.

■ Eccezioni al recesso

- **opera in corso di ultimazione**
- **fornitura** di beni e servizi ritenuta **essenziale** per il perseguitamento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi
- **commissariamento dell'impresa** (art. 32, c. 10, DL n. 90/2014, c.d. «anticorruzione»), **che opera limitatamente al contratto di appalto**



Protocolli di Legalità

Focus: il Protocollo ANCE – MINISTERO DELL'INTERNO

■ Il nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia

Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia

Con chi?

- **Imprese** di rilevanza strategica per l'economia nazionale
- **Associazioni** maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali
- **Organizzazioni** sindacali

Cosa?

Modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di **soggetti privati**

Soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi

Applicabilità anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

Inoltre

L'iscrizione nelle **white list** (art. 1, comma 52 e ss. della l. n. 190/2012) e nell' **anagrafe antimafia** degli esecutori (art. 30, comma 10, dl 189/2016) **equivalgono al rilascio dell'informazione antimafia**

Le stazioni appaltanti **prevedono** negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto

Protocollo ANCE – MINISTERO DELL'INTERNO

STRUMENTO STRATEGICO PER PUBBLICO E PRIVATO

- Firmato il 4 agosto 2021, frutto di un grande lavoro di ANCE con il Ministero
- Mira a **rafforzare** la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nei contratti tra le imprese aderenti ed i loro fornitori/subappaltatori nei settori a rischio (art. 1, c. 52 e ss., DL n. 190/2012)
- Permetterà alle **imprese di acquisire, attraverso le Associazioni Territoriali aderenti, la documentazione antimafia per i propri fornitori o subappaltatori** operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose, tramite consultazione delle white list, dell'anagrafe antimafia ovvero della Banca dati unica antimafia
- Involge **l'intero sistema territoriale ANCE, in stretto raccordo con le Prefetture**
- Dura **tre anni**, ed è rinnovabile alla scadenza

Gli impegni del Ministero e dell'ANCE

Il Ministero si impegna ad assicurare ad ANCE:

- **collaborazione**, abilitando le Associazioni Territoriali ad accedere alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai fini del rilascio della relativa documentazione;
- **monitoraggio**, tramite le Prefetture, dell'attuazione del Protocollo;
- **supporto, formazione e consulenza** alle Prefetture per l'applicazione del Protocollo.

ANCE si impegna a:

- **sensibilizzare** il sistema associativo;
- **promuovere** fra le imprese associate la scelta responsabile di subcontraenti/subappaltatori mediante verifica della loro iscrizione in white list/anagrafe antimafia esecutori o consultazione BDNA;
- **promuovere** la cultura della legalità mediante attività di approfondimento.



Operativamente...

Adesione volontaria delle AT e, **conseguentemente**, delle Imprese Associate, da comunicare ad ANCE ed alla Prefettura di riferimento

Impegni principali delle AT aderenti

- **Diffusione** della conoscenza del Protocollo, promozione dell'adesione e del rispetto dello stesso
- **Acquisizione**, per conto delle imprese aderenti, **della documentazione antimafia** di fornitori/subappaltatori operanti in settori «a rischio», mediante consultazione di white list/anagrafe antimafia esecutori, o mediante consultazione BDNA (modalità operative indicate al Protocollo)

Impegni principali delle imprese aderenti

- **Stipulare** contratti e subcontratti aventi ad oggetto attività «a rischio» **solo con soggetti iscritti in white list/ anagrafe antimafia esecutori, o previa verifica della documentazione antimafia liberatoria** acquisita dalla BDNA
- **Inserire** nei contratti con fornitori/subappaltatori che svolgono attività «a rischio» apposite clausole risolutive (stipula prima della documentazione liberatoria, recesso in caso di successiva interdittiva)

■ Gli impegni del Ministero e dell'ANCE

ANCE ed il Ministero si impegnano a:

- **confrontarsi** sui temi del Protocollo, migliorarne l'attuazione e aggiornarlo
- **avviare**, a tal fine, **tavoli di confronto** a cadenza semestrale o su richiesta formale di una delle parti.



Le AT aderenti e le Prefetture delle rispettive Province collaborano per l'attuazione del Protocollo e, soprattutto, segnalano eventuali problemi di carattere operativo

Grazie per l'attenzione!